



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Novara

Direttiva n. 7/2020
Prot. n. 341/2020

Novara, 30 marzo 2020

Ai Sostituti Procuratori della Repubblica
Sede

Ai Vice Procuratori Onorari
Sede

Al Personale Amministrativo
Sede

Alla Sezione di P.G
Sede

All'Ufficio di Servizio Sociale
Sede

Al Questore
Novara

Al Comandante Provinciale dei Carabinieri
Novara

Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
Novara

Al Sindaco
Novara

Ai Comandanti della Polizia Locale di
Novara e Comuni del Circondario

e, p.c.

Al Prefetto
Novara

Il Procuratore della Repubblica

rilevata la necessità di disciplinare la materia relativa alle notizie di reato di cui all'art. 650 c. p. con riferimento alle violazioni del Decreto legge n. 6/2020, pervenute alla Procura della Repubblica - da sole o in concorso con altri reati - in numero sempre più crescente, a partire dal 23 febbraio 2020

o s s e r v a

L'art. 3 comma 4 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, per sanzionare le violazioni alle restrizioni in materia di mobilità e circolazione delle persone dallo stesso disposte, la seguente autonoma fattispecie di reato "salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale".

con **Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19**, entrato in vigore il 26 marzo, la previsione è stata **abrogata (art. 5) e, all'art. 4**, è stata introdotta una nuova forma sanzionatoria di carattere amministrativo:

"salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'art. 1 comma 2 (si veda il dettagliato elenco ivi indicato di possibili restrizioni alla mobilità e circolazione delle persone), individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 comma 1 (si vedano le procedure per l'attuazione delle misure di contenimento), ovvero dell'art. 3 (il cui comma 3 recita "le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente") è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità di cui all'art. 3 comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo" (art. 4 comma 1).

Le violazioni (anche quelle che per brevità non sono state qui riportate) sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e le sanzioni sono irrogate

dal Prefetto per le violazioni delle misure di cui all'art. 2 comma 1 e dalle Autorità che le hanno disposte per le violazioni delle misure di cui all'art. 3.

Va evidenziato che il comma 6 dispone “salvo che il fatto costituisca violazione dell'art. 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica), o comunque più grave reato (es. epidemia quale diffusione dolosa di germi patogeni), **la violazione della misura di cui all'art. 1 comma 2 lettera e), ossia “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”, è punita ai sensi dell'art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934 n.1265, Testo Unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7** (il quale prevede un **aumento di pena**, sia con riferimento all'arresto che all'ammenda, **aumento** che potrà riguardare solo i **reati commessi a partire dal 26 marzo 2020**, mentre **per la violazione della quarantena obbligatoria commessa tra il 23 febbraio 2020 e il 25 marzo 2020 si ritiene applicabile l'art. 260 T.U. leggi sanitarie ma con la pena originaria**).

Il comma 8 del D.L. 19/2020 dispone infine “Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 101 e 102 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507”

Premesso che l'art. 101 **D.Lgs. 507/1999** riguarda i procedimenti definiti con sentenza irrevocabile, **l'art. 102** dispone “Nei casi previsti dall'articolo 100 comma 1 (ossia quando le sanzioni penali sono sostituite con sanzioni amministrative), l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione, all'autorità amministrativa competente, degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

Premesso che in data 26 marzo 2020 la scrivente ha già inviato una nota con la quale, proprio in considerazione di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n. 19, invitava le Forze dell'Ordine operanti sul territorio a

*trasmettere direttamente al Prefetto, per motivi di economia processuale, tutte le violazioni ex art. 650 c.p. che, anche se commesse in data anteriore al 26 marzo 2020, si devono ritenere di carattere amministrativo, e considerato che le notizie di reato ex art. 650 c.p. in relazione all'art.3 co 4 D.L. n. 6/2020, assegnate a tutti i Sostituti secondo turni prefissati, sono state iscritte solo in parte (il personale presente in Ufficio, a causa dell'emergenza *coronavirus* è infatti notevolmente ridotto), appaiono necessarie alcune precisazioni di carattere operativo, distinguendo tre diverse ipotesi, ossia quelle: 1) delle notizie di reato già iscritte; 2) delle notizie di reato pervenute con cartaceo e trasmesse con annotazione preliminare sul Portale NDR, ma non ancora iscritte; 3) delle notizie di reato non pervenute con cartaceo, ma trasmesse con annotazione preliminare sul Portale NDR e non ancora iscritte, per cui*

d i s p o n e

1. Notizie di reato già iscritte nel registro ex art. 335 c.p.p.

Come sopra evidenziato con la trascrizione testuale delle norme di riferimento (art. 4 co 8 DL n.19/2020 che richiama l'art. 102 D.Lgs 507/1999), non essendo necessario richiedere al GIP l'archiviazione per il reato che rientra nella previsione dell'illecito amministrativo, i Sostituti Procuratori, dopo aver verificato la correttezza dell'iscrizione, trasmetteranno direttamente gli atti al Prefetto, utilizzando il modulo allegato, e la Segreteria dell'Ufficio Iscrizioni – per la quale è previsto *in presidio* la presenza di un componente a giorni alterni - annoterà la trasmissione in SICP con la funzione “trasferimento per competenza”- motivo del trasferimento “depenalizzazione”- tipo ufficio “Prefettura”, che consente la definizione anche informatica del procedimento. Agli atti dell'Ufficio le singole Segreterie dei magistrati conserveranno per ogni procedimento trasmesso solo la copia del provvedimento di invio degli atti al Prefetto.

Nel caso di notizie di reato che contengano sia fatti rientranti nella fattispecie depenalizzata, sia altri reati contestualmente commessi (ad

esempio resistenza a pubblico ufficiale, reati di falso, trasporti illeciti di rifiuti, lesioni colpose ecc..) sarà necessario effettuare separazione e stralcio del procedimento da trasmettere al Prefetto, con relativa copia degli atti, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 3 comma 4 D.L. 23.2.2020 n. 6, trattenendo la copia del provvedimento di trasmissione.

2. Notizie di reato pervenute con cartaceo e tramite PORTALE NDR ma non ancora iscritte

I Sostituti Procuratori, dopo aver verificato la corretta qualificazione giuridica dei fatti e che il reato rientri tra quelli depenalizzati, trasmetteranno i procedimenti alla **Segreteria dell'Ufficio Iscrizioni** che, anziché accettare l'annotazione preliminare e procedere all'iscrizione, provvederà a RESPINGERLA sulla pagina di SICP dedicata alle "*Annotazioni preliminari da portale*" con causale "depenalizzazione ex art. 4 co 8 DL n. 19/2020".

Tale operazione consentirà di definire il procedimento di iscrizione dell'annotazione preliminare su SICP e di comunicare alle Forze dell'Ordine la presa in carico ed il rigetto dell'annotazione medesima.

All'esito della procedura di "rigetto", il P.M. redigerà il provvedimento di trasmissione degli atti al Prefetto, come da modulo allegato.

Agli atti dell'Ufficio le singole Segreterie dei magistrati conserveranno per ogni procedimento trasmesso solo la copia del provvedimento di invio degli atti al Prefetto.

Qualora la notizia di reato contenga, oltre al reato depenalizzato, anche altri reati, il P.M. disporrà esclusivamente l'iscrizione del reato, ovvero dei reati, di competenza della Procura, disponendo l'effettuazione di copia degli atti che trasmetterà al Prefetto per l'ipotesi depenalizzata, trattenendo copia del relativo provvedimento nel fascicolo principale.

Nell'annotazione preliminare verrà annotata la trasmissione al Prefetto degli atti riguardanti il reato depenalizzato.

3. Notizie di reato non ancora pervenute con cartaceo, ma già trasmesse tramite PORTALE NDR e non ancora iscritte.

In tale evenienza **invito le Forze dell'Ordine** a trasmettere in Procura, tramite posta elettronica ad entrambi gli indirizzi indicati gabriella.imbimbo@giustizia.it e ornella.vallario@giustizia.it, **l'elenco delle predette annotazioni preliminari, trattenendo il cartaceo.**


La Segreteria dell'Ufficio Iscrizioni provvederà a RESPINGERE l'annotazione preliminare (come al punto 2) e l'operatore di P.G. provvederà a trasmettere al Prefetto il fascicolo cartaceo.

Evidenzio infine che ad oggi sono pervenute in Procura complessivamente circa 250 notizie di reato ex art. 650 c.p. e che le stesse sono state distribuite tra i Sostituti in base ai turni preordinati di assegnazione.

Poiché da tale situazione è derivato un carico di procedimenti non uniforme (da un minimo di 12 a un massimo di 60), si procederà a ridistribuirlo in modo che ciascuno tratti un uguale numero di tali notizie di reato.

Ringrazio per la collaborazione.

Il Procuratore della Repubblica
dott.ssa Marilinda Mineccia





Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Novara

**Al Sig. Prefetto di
Novara**

Il Pubblico Ministero,

letta la notizia di reato pervenuta presso questo Ufficio nei confronti di:

COGNOME NOME, nato a...il....

per il reato di cui all'art. 650 c.p. in relazione all'art. 3 comma 4, Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020 n.13;

Rilevato che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, essendo stato **depenalizzato dall'art. 4 comma 8 del Decreto Legge 25.3.2020 n. 19**;

DISPONE

la trasmissione degli atti al Sig. Prefetto di Novara ai sensi del combinato disposto degli artt.102 comma 2 D.Lgs. 30.12.1999 n. 507 e 4 comma 8 D.L. 25.3.2020 n. 19, per le determinazioni di competenza.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Novara

Il Pubblico Ministero